

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 12/C (2004/2005)

Si dà atto che la Commissione d'Appello Federale,
nella riunione tenutasi in Roma l'11 ottobre 2004,
ha adottato le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Sigg.ri:

Martellino Dr. Cesare - Presidente; Barbieri Dr. Vincenzo, Marchitello Dr. Claudio, Torri Dr. Ettore,
Mastrandrea Dr. Gerardo, - Componenti; Bravi Dr. Carlo - Rappresentante dell'A.I.A.; Segretario:
Metitieri Dr. Antonio.

**1 – APPELLO DELLA SCUOLA CALCIO CONEGLIANO AVVERSO LE DECISIONI SU
VERTENZA ECONOMICA CON IL GENOA CRICKET AND FOOTBALL CLUB IN
ORDINE AL RICONOSCIMENTO DEL PREMIO ALLA CARRIERA RELATIVO AL
CALCIATORE MAKINWA STEPHEN AYOLEDE AI SENSI DELL'ART. 99 BIS N.O.I.F.**
(Delibera della Commissione Vertenze Economiche – Com. Uff. n. 28/D del 13.5.2004)

La C.A.F., su istanza di parte, rinvia l'esame del reclamo come sopra proposto dalla S.S.C. di
Conegliano (Treviso) alla riunione del 25.10.2004.

.....

**2 – APPELLO DELLA SOCIETA' RENATO CURI ANGOLANA AVVERSO LE DECISIONI
SU VERTENZA ECONOMICA CON LA S.S. LAZIO IN ORDINE AL RICONOSCIMENTO
DEL PREMIO ALLA CARRIERA RELATIVO AL CALCIATORE ODDO MASSIMO AI
SENSI DELL'ART. 99 BIS N.O.I.F.** (Delibera della Commissione Vertenze Economiche – Com.
Uff. n. 31/D – del 7.6.2004)

La C.A.F. respinge il reclamo come sopra proposto dalla società Renato Curi Angolana di Città S.
Angelo (Pescara) ed ordina incamerarsi la tassa versata.

.....

3 – APPELLO DELLA SOCIETA' RENATO CURI ANGOLANA AVVERSO LE DECISIONI SU VERTENZA ECONOMICA CON L'A.C. PERUGIA IN ORDINE AL RICONOSCIMENTO DEL PREMIO ALLA CARRIERA RELATIVO AL CALCIATORE GROSSO FABIO AI SENSI DELL'ART. 99 BIS N.O.I.F. (Delibera della Commissione Vertenze Economiche – Com. Uff. n. 31/D – del 7.6.2004)

La C.A.F. respinge il reclamo come sopra proposto dalla società Renato Curi Angolana Città S. Angelo (Pescara) ed ordina incamerarsi la tassa versata.

4 – APPELLO DELLA U.S. ROSIA AVVERSO LE DECISIONI SU VERTENZA ECONOMICA CON LA S.S. LAZIO IN ORDINE AL RICONOSCIMENTO DEL PREMIO ALLA CARRIERA RELATIVO AL CALCIATORE CORRADI BERNARDO AI SENSI DELL'ART. 99 BIS N.O.I.F. (Delibera della Commissione Vertenze Economiche – Com. Uff. n. 31/D – del 7.6.2004)

La C.A.F. respinge il reclamo come sopra proposto dalla U.S. Rosia di Rosia (Siena) ed ordina incamerarsi la tassa versata.

Collegio composto dai Signori

Martellino Dr. Cesare - Presidente; Barbieri Dr. Vincenzo, Torri Dr. Ettore, Giubilaro Dr. Aldo, Sperandio Dr. Sandro, - Componenti; Bravi Dr. Carlo - Rappresentante dell'A.I.A.; Segretario: Metitieri Dr. Antonio.

5 – APPELLO DEL SIG. MAGNI GIUSEPPE AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE FINO AL 31.12.2004 (Delibera Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia – Com. Uff. n. 4 del 22.7.2004)

La C.A.F. dichiara inammissibile il reclamo proposto dal sig. Magni Giuseppe ai sensi dell'art. 33 n. 1 C.G.S. ed ordina l'incameramento della tassa versata.

6 – RICORSO PER REVOCAZIONE DELLA AOSTA CALCIO A 5 AVVERSO LE RISPETTIVE SANZIONI INFLITTE: ALLA SOCIETA' L'ESCLUSIONE DAL CAMPIONATO DI COMPETENZA, AL CALCIATORE ASSIS FERREIRA STENIO LA SQUALIFICA PER ANNI UNO E MESI SEI, AL SIGNOR AMEDEO CARLO L'INIBIZIONE PER ANNI 2, AL SIGNOR FEA GIANLUCA L'INIBIZIONE PER ANNI UNO E MESI SEI, PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 C.G.S. A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE (Delibera della Commissione d'Appello Federale – Com. Uff. n. 4/C del 17.7.2003)

La C.A.F. dichiara inammissibile il ricorso della Aosta Calcio a 5, ai sensi dell'art. 35 n. 1 C.G.S., per tardività ed ordina l'incameramento della tassa versata.

.....

7 – APPELLO DEL CALCIATORE TARANTINO GAETANO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.6.2006 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Emilia Romagna Com. Uff. n. 7 dell'8.9.2004)

La C.A.F. dichiara inammissibile il reclamo come sopra proposto dal calciatore Tarantino Gaetano ai sensi dell'art. 33 n. 1 C.G.S. ed ordina incamerarsi la tassa versata.

.....

8 – APPELLO DEL CALCIATORE RIGHI MATTEO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER GIORNI 30, PER VIOLAZIONE DELL'ART. 6 COMMA 7 C.G.S., A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C Com. Uff. n. 37/C del 29.9.2004)

La C.A.F. respinge il reclamo come sopra proposto dal calciatore Righi Matteo e dispone l'incameramento della tassa versata.

.....

9 – APPELLO DEL CALCIATORE BOLLA ALEC AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER GIORNI 30, PER VIOLAZIONE DELL'ART. 6 COMMA 7 C.G.S., A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C Com. Uff. n. 37/C del 29.9.2004)

La C.A.F. respinge il reclamo come sopra proposto dal calciatore Bolla Alec e dispone l'incameramento della tassa versata.

Il testo integrale della suddetta delibera sarà riportato sul fascicolo delle decisioni della C.A.F., che sarà pubblicato a cura della F.I.G.C. e rimesso agli Organi federali ed alle parti interessate.

Publicato in Roma il 13 ottobre 2004

IL SEGRETARIO
Avv. Giancarlo Gentile

IL PRESIDENTE FEDERALE
dott. Franco Carraro